IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

proposta di legge n. 316

a iniziativa del Consigliere Giancarli presentata in data 3 maggio 2013

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10 "NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE"

pdl 316

IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Signori Consiglieri,

la legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 "Norme sui referendum previsti dallo Statuto" e la legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche", in sede applicativa, hanno generato un dubbio interpretativo, che va sciolto, mediante un intervento legislativo, prima della consultazione referendaria prevista per i giorni 19 e 20 maggio 2013, sulla proposta di legge regionale n. 281/13, inerente l'istituzione di un nuovo Comune, mediante fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe.

L'articolo 10, comma 4, della legge regionale 10/1995 prevede la decadenza della proposta di legge sottoposta a referendum consultivo nel caso di mancata pronuncia favorevole sul referendum.

Mentre è evidente la decadenza della proposta di legge, nel caso in cui prevalgano i voti contrari su quelli favorevoli, è dubbia la sorte della proposta di legge nel caso in cui alla votazione non abbia partecipato, nell'insieme dei Comuni interessati o anche solo in uno di essi, la maggioranza degli elettori e prevalgano i voti favorevoli.

In tali ipotesi, non è espressamente prevista la decadenza della proposta di legge, e per il combinato disposto dell'articolo 15, terzo comma, e dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 18/1980 si avrebbe una situazione in cui il quesito non sarebbe approvato.

Seguendo la prassi di altre Regioni (cfr. l'articolo 36 della legge regionale 21/2011 della Regione Emilia Romagna), si propone di disciplinare in modo puntuale la fattispecie, mediante la presente legge che consta di due articoli. Il primo, ad integrazione della vigente normativa regionale, prevede che nel caso dei referendum consultivi di cui all'articolo 10 della legge regionale 10/1995, per la fusione di Comuni, i risultati dei referendum siano validi indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi abbiano partecipato, fermo restando che per le altre modifiche delle circoscrizioni comunali il quesito si intende approvato con il voto favorevole della maggioranza delle popolazioni interessate. Il secondo articolo contiene la dichiarazione d'urgenza della proposta di legge.

IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Art. 1

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 10/1995)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche), è aggiunto il seguente:

"4 bis. Il referendum consultivo sulla proposta di legge per l'istituzione di un nuovo Comune, mediante fusione di Comuni, è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica la legge regionale 5 aprile 1980, n. 18.".

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.